

Dario Di Cecca

### La “buona morte”

(a proposito di Marco Cavina, *Andarsene al momento giusto. Culture dell'eutanasia nella storia europea*, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 244)

Negli ultimi anni l'attenzione della cultura, della politica e del legislatore nei confronti del tema dell'eutanasia si è spesso manifestata in occasione del venire alla ribalta di singole vicende di cronaca, assurte al ruolo di casi emblematici e mediatici, attorno ai quali l'opinione pubblica si è quasi sempre polarizzata attorno a posizioni ideologiche nette e inconciliabili.

Il saggio di Marco Cavina nasce con l'obiettivo di ricostruire una storia dell'eutanasia che non si riduca ad una storia dei movimenti per la sua affermazione ma che abbia piuttosto come oggetto le “eutanasie nella storia” o, meglio, “una storia degli atteggiamenti eutanasi quali si proposero in diversi momenti della storia europea”<sup>1</sup>. Questo significa ricostruire le origini della teorizzazione della “buona morte”, ripercorrendo l'evoluzione degli atteggiamenti nei sui confronti attraverso i secoli – dall'antichità greco-romana al passato recente – attraverso un esame che tenga conto sia degli aspetti storici e giuridici, sia di quelli legati alla prassi e alla tradizione popolare. L'opera riesce, così, a cogliere non solo i cambiamenti e le evoluzioni di tali approcci ma, al tempo stesso, a sottolinearne i significativi aspetti di continuità e contatto.

L'Autore affronta il tema dell'eutanasia intesa come “istituto complesso e polivalente al crinale dei grandi temi della vita e della morte”<sup>2</sup>. Al suo interno sono ricompresi tutti i casi in cui un individuo, per differenti motivazioni, decida, da solo o con l'aiuto di altri, di porre volontariamente fine alla propria vita. Ad essa sono dunque ricondotte le fattispecie, diverse ma spesso dai confini labili, del suicidio, del suicidio assistito, dell'omicidio-suicidario e dell'omicidio del consenziente.

Il lavoro è diviso in sette capitoli ordinati secondo un criterio cronologico, dall'età antica sino agli albori della contemporaneità, attraverso i quasi quindici secoli del periodo intermedio, troppo spesso relegati in secondo piano dalla letteratura più recente.

L'Autore inizia la sua analisi partendo dal celebre giuramento dei medici attribuito a Ippocrate, che consente subito di affrontare la questione, centrale e delicata, del rapporto tra medicina ed eutanasia fin dalla Grecia antica. “Non darò a nessuno alcun farmaco mortale neppure se richiestone, né mai proporrò

---

<sup>1</sup> M. Cavina, *Andarsene al momento giusto. Culture dell'eutanasia nella storia europea*, Bologna 2015, p. 10.

<sup>2</sup> Ivi, p. 199.

un tale consiglio”<sup>3</sup>, recita un brano della formula tramandata sino ai nostri giorni. In una società intrisa di religione e superstizione, in cui vita e morte, salute e malattia, erano ritenute emanazione della volontà degli dèi, al medico era precluso di poter decidere quando e come porre fine all’esistenza di un altro essere umano. Rileva, tuttavia, l’Autore che già nella *Repubblica* di Platone inizia a prospettarsi un diverso atteggiamento nei confronti dell’eutanasia, quasi “venato di eugenetica”<sup>4</sup>: l’accanimento delle cure nei confronti di individui gravemente malati o inguaribili non solo era, secondo il filosofo, da sconsigliare ma persino da ritenersi contrario agli interessi dello Stato.

È a partire dalla cultura romana che il termine “eutanasia” inizia a comparire nell’accezione di morte onorevole e dignitosa, così come emerge da alcuni passi di Plinio su Cecina Peto o delle lettere di Seneca a Lucillio in proposito di Tullio Marcellino<sup>5</sup>.

Dal punto di vista giuridico, invece, il suicidio era ritenuto un atto sanzionabile solamente in alcuni casi e con pene diversamente gradate a seconda delle circostanze. Così, ad esempio, l’imperatore Antonino aveva disposto la confisca dei beni di coloro che, avendo commesso un crimine, si fossero tolti la vita per evitare la giusta condanna; mentre, nel Digesto, si puniva il tentativo di suicidio del soldato con la pena capitale o con il cambiamento di reparto, a seconda che tale tentativo fosse avvenuto in assenza di causa o per ubriachezza. In tutti questi casi l’attentato alla propria vita era considerato una lesione nei confronti della *res publica*, privata della possibilità di vedere soddisfatte le esigenze dell’amministrazione della giustizia o del corretto adempimento del servizio militare. Diversamente, qualora un cittadino libero avesse compiuto l’estremo atto per *tedium vitae* o per *impatientia doloris*, nessuna ricaduta penale o economica era prevista nei suoi confronti o nei confronti dei suoi familiari<sup>6</sup>.

Un netto cambiamento di paradigma avvenne a partire dall’affermazione e diffusione del cristianesimo. Nel secondo capitolo l’Autore analizza l’evoluzione dell’atteggiamento nei confronti dell’eutanasia durante il Medioevo cristiano, descrivendo sia le posizioni della dottrina ufficiale e maggioritaria, sia alcune concezioni radicali e quasi settarie.

La cultura religiosa guardava con sfavore ad una morte rapida o improvvisa, poiché privava la persona della possibilità di pentirsi prima di abbandonare la vita terrena e di ricevere il sacramento dell’estrema unzione. Così, parallelamente a una ortodossia ferma nel ribadire la peccaminosità del suicidio (“*A subitanea et improvisa morte libera nos, Domine*” invocava Paolo V nel 1617<sup>7</sup>), si affiancarono delle correnti che giunsero ad esaltare una morte dolorosa o cercata per mano

---

<sup>3</sup> Ivi, p. 13, da cui si cita.

<sup>4</sup> Ivi, p. 18.

<sup>5</sup> Ivi, pp. 19-21.

<sup>6</sup> Cfr., in particolare, ivi, pp. 22-23.

<sup>7</sup> Ivi, p. 47.

d'altri che, attraverso il martirio, permettesse di assicurarsi la beatitudine nella vita ultraterrena. È, quest'ultimo, il caso dei *circumcelliones* o dell'*endura* o, ancora, in età moderna, dell'omicidio-suicidiario, fenomeni che l'Autore descrive e spiega accuratamente nelle successive pagine del suo saggio<sup>8</sup>.

Recependo i dettami del cristianesimo, i principali giuristi del periodo intermedio, da Bartolo di Sassoferrato a Ippolito de' Marsili, erano stati concordi nel ritenere che l'omicida del consenziente andasse punito come l'autore di ogni altro omicidio, posizione che fu ripresa anche da canonisti moderni come Marsili, Career, Boulenac e Molina. Agli inizi del Seicento, secondo l'Autore, con la pubblicazione del *Tractatus de potestate in se ipsum* del giurista spagnolo Balthasar Gomez, inizia a delinarsi una discontinuità rispetto all'atteggiamento culturale di rifiuto del suicidio<sup>9</sup>. Gomez sostiene infatti che, a partire dai Glossatori, i giuristi del Diritto Comune avevano forzato l'interpretazione delle fonti romane traendone l'errata conclusione che in esse fossero vietati gli atti di disposizione del proprio corpo. Ma la sua sembrava, per il momento, rimanere una voce isolata.

Il disvalore attribuito alla ricerca della morte attraverso il suicidio non scoraggiò tuttavia la diffusione, nell'Europa del Basso Medioevo e dell'Età Moderna, di pratiche eutanasiche "popolari", su cui si sofferma il quarto capitolo dell'opera, che propone una interessante ricostruzione condotta attraverso le fonti dell'epoca.

Tra le pratiche utilizzate per evitare la "mala morte" per malattia o vecchiaia, le più diffuse erano quella "martello benedetto", consistente nel porre fine alla vita dell'anziano o dell'infermo colpendolo al capo con un'ascia di pietra, l'"eutanasia idrofobica", con cui si facevano cessare le sofferenze delle persone contagiate da tale morbo, e la "sottrazione del cuscino", nella quale il malato veniva fatto morire attraverso un violento stratonamento del guanciale su cui era poggiata la sua testa. Quest'ultima pratica, in particolare, arrivò ad essere oggetto di una dissertazione accademica, scritta dall'avvocato Gaspar Questel, il quale cercò di inquadrarla in un'autonoma fattispecie delittuosa utilizzando i criteri forniti dal diritto comune e dall'*usus modernus pandectarum*<sup>10</sup>.

Tra Settecento e Ottocento nell'Europa centro-settentrionale si diffuse la pratica degli "omicidi suicidari eutanasic", attraverso cui l'aspirante suicida commetteva un omicidio con il deliberato di scopo di ottenere, per questo, la condanna a morte. Il fenomeno giunse a rappresentare un vero e proprio problema di politica criminale, contro cui gli Stati reagirono con sanzioni pesanti e diffamatorie ma escludendo proprio quella pena capitale così agognata dal condannato<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Ivi, pp. 36 e 65-76.

<sup>9</sup> Cfr. ivi, pp. 36 ss.

<sup>10</sup> Cfr. ivi, pp. 97-104 e 106-116

<sup>11</sup> Cfr. ivi, p. 81.

Nei casi di omicidio pietoso, invece, la reazione dei tribunali fu più indulgente: se per il Medioevo e l'Età moderna l'Autore rileva che sono pochi i casi documentati con certezza, nel XIX secolo numerose pronunce, soprattutto delle corti d'assise, testimoniano di un atteggiamento comprensivo da parte dei giurati popolari, inclini ad assolvere o a condannare lievemente gli autori di tale reato.

Ma è solo a partire dal Cinquecento che il dibattito sull'eutanasia cessa di essere accomunato a quello sul suicidio e inizia a fondarsi su argomentazioni filosofiche e mediche. Mentre, nel suo Stato di Utopia, Thomas More sembra riconoscere l'eutanasia volontaria, Francis Bacon, nel *De dignitate et augmentiis scientiarum*, teorizza un nuovo e più incisivo ruolo del medico nel fine vita. La cosiddetta "eutanasia esteriore" descritta da Bacon consiste, infatti, in una "morte dolce e senza sofferenza nel caso in cui si fosse persa la speranza di guarigione"<sup>12</sup>. Marco Cavina sottolinea come tale testo fu letto, ad esempio da Michael Stolberg, "nell'ottica della promozione di una medicina eutanasi palliativa, da cui fosse esclusa qualsiasi ipotesi di accelerazione della morte"<sup>13</sup>.

A partire da questo momento inizia a delinarsi la centralità della figura del medico nel processo eutanasi. Nel 1735 questo indirizzo è confermato dalla pubblicazione, a distanza pochi mesi, delle opere di Zacharias Philippus Schulz e Karl Christian Henning, i quali si interrogano con approccio scientifico sul ruolo e i doveri del medico nei confronti delle malattie gravi e dei pazienti incurabili<sup>14</sup>. Tale impostazione caratterizza tutto l'Ottocento tedesco, periodo in cui vedranno la luce numerose opere sulla medicina palliativa e sui malati terminali.

Sempre all'inizio dell'Ottocento, e grazie al *Sistema completo di polizia medica* di Johann Peter Frank, il fine vita viene finalmente considerato come un problema giuridico. Frank auspicava l'intervento dello Stato non tanto in senso sanzionatorio ma, piuttosto, al fine di rendere il trapasso un evento meno doloroso. Sarebbe stata necessaria una riforma nella preparazione dei sacerdoti, soprattutto per gli aspetti attinenti al loro rapporto con i malati: all'assistenza spirituale avrebbero dovuto accompagnare anche quella psicologica, mentre riti e cerimonie lugubri e traumatici avrebbero dovuto cessare di avere luogo nelle ultime ore di vita del moribondo<sup>15</sup>.

Il cambiamento del clima culturale europeo nella seconda metà del XIX secolo, con l'affermarsi del darwinismo sociale, del monismo e del pensiero di Friedrich Nietzsche, porta con sé anche una riconsiderazione delle posizioni sulla eutanasia, a cui tuttavia non segue una recezione nelle legislazioni dell'epoca. L'Autore passa in rassegna i codici penali dei principali paesi dell'Europa ottocentesca, da cui emerge, da un lato, la quasi totale

---

<sup>12</sup> Ivi, p. 134.

<sup>13</sup> Ivi, p. 135.

<sup>14</sup> Ivi, pp. 137-141.

<sup>15</sup> Ivi, pp. 117-119.

depenalizzazione del tentato suicidio, mentre, dall'altro, la persistenza di un apparato sanzionatorio rivolto contro le condotte di aiuto, partecipazione o determinazione al suicidio e di omicidio del consenziente.

In Italia l'art. 370 del codice penale del 1889 disponeva, ad esempio, che "Chiunque determina altri al suicidio o gli presta aiuto, è punito, ove il suicidio sia avvenuto, con la reclusione da tre a nove anni" mentre, per una compiuta disciplina dell'omicidio del consenziente, si dovrà attendere la promulgazione del codice del 1930. Qui l'influenza delle teorie positiviste si manifestò, alla fine del XIX secolo, attraverso le teorie di Cesare Lombroso e, soprattutto, di Enrico Ferri, autore di un saggio su *L'omicidio suicidio. Responsabilità giuridica*, incentrato più sulle motivazioni dell'agente e sull'antigiuridicità della sua condotta, che sull'elemento oggettivo e sull'autore, fondamentali invece nelle teorie della "Scuola classica" di Francesco Carrara e degli altri giuristi della penalistica liberale<sup>16</sup>.

Anche in questa epoca, tuttavia, alla riluttanza del legislatore nell'accogliere le istanze di depenalizzazione delle condotte eutanasiche corrispondeva un atteggiamento di indulgenza delle giurie popolari, le quali, soprattutto nei confronti degli "omicidi pietosi", manifestavano "un'ampia comprensione che arriva[va] talvolta [...] all'assoluzione"<sup>17</sup>.

Dai primi anni del Novecento il tema dell'eutanasia assume sempre di più le caratteristiche di un problema medico, anche grazie all'eco degli studi d'Oltreoceano. Nel 1903 la New York State Medical Association ammette l'eutanasia nei casi di cancro e altre malattie incurabili, mentre il legislatore americano si trova investito dalla proposta di istituire una commissione incaricata di decidere quando il medico debba porre fine alla vita dei malati terminali<sup>18</sup>. Si afferma sempre di più la concezione che l'eutanasia sia un problema e un compito di pertinenza del medico.

Nell'ultimo capitolo, infine, l'Autore attinge da alcuni romanzi contemporanei per ricavarne un quadro sulla concezione dell'eutanasia nella letteratura. Emergono così i dubbi manifestati da Henrik Ibsen negli *Spettri*, la visione dell'eutanasia come strumento di controllo di un fantascientifico governo dispotico di Herbert George Wells o Robert Hugh Benson e quella, intrisa di superomismo e quasi da "mito greco"<sup>19</sup>, di Gabriele D'Annunzio.

L'attenta ricostruzione, operata con l'ausilio di fonti giuridiche, storiche, filosofiche, mediche e letterarie permette all'Autore di dipingere un quadro complesso ma completo delle dottrine eutanasiche e della loro ricezione nella cultura e nel diritto europeo, correttamente rifuggendo dalla tentazione di attualizzare il problema o fornire soluzioni nette. D'altra parte, come rileva lo

---

<sup>16</sup> Cfr. *ivi*, pp. 164-169.

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 154.

<sup>18</sup> *Ivi*, pp. 158-159.

<sup>19</sup> *Ivi*, p. 204.

stesso Autore nelle ultime pagine, è proprio “un’intima e diffidente incertezza” a dominare nelle differenti esperienze che si sono succedute lungo i secoli. Atteggiamento inevitabile perché chi – come chiude l’opera riprendendo le parole di Teodoro Forcht Dagi – “si trovi di fronte all’opzione eutanastica non può che realizzare la propria impotenza di uomo, poiché, qualunque sia la scelta, essa sarà sempre sbagliata”<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Ivi, p. 212.